



## Mandato d’arresto europeo e diritti fondamentali: le ordinanze n. 216/2021 e n. 217/2021 della Corte costituzionale

**Antonietta Damato\***

SOMMARIO: 1. L’oggetto del rinvio pregiudiziale: l’ordinanza n. 216/2021. -  
2. *Segue*: l’ordinanza n. 217/2021. - 3. Notazioni finali.

1. Con le ordinanze n. 216/2021 e n. 217/2021 – entrambe pronunciate nell’ambito di ricorsi di legittimità costituzionale in via incidentale -, la Corte costituzionale ha nuovamente adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni della tutela dei diritti fondamentali in relazione all’applicazione della disciplina del mandato d’arresto europeo (MAE) prevista dalla decisione quadro 2002/584/GAI (la decisione quadro).

Il quesito sottoposto con l’ordinanza n. 216 ha ad oggetto specifico l’interpretazione dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro, il quale stabilisce l’obbligo, nello svolgimento della procedura regolata dall’atto normativo, di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’art. 6 TUE, letto, come si vedrà, alla luce di talune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta).

---

\* Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La questione sollevata con l'ordinanza n. 217 concerne propriamente il motivo di non esecuzione facoltativa sancito dall'art. 4, par. 6 del MAE, la cui interpretazione viene però richiesta alla luce dell'art. 1, par. 3 del MAE e dell'art. 7 della Carta.

Cominciando dall'ordinanza n. 216, il quesito pregiudiziale concerne l'art. 1, par. 3 del MAE letto alla luce degli articoli 3 e 35 della Carta che tutelano il diritto alla salute - rispettivamente, nella dimensione di diritto a non subire lesioni della propria integrità fisica e in quanto diritto di ottenere cure mediche e vedere garantito dagli Stati membri un livello elevato di protezione di essa, nonché dell'art. 4 della Carta, potendo il rischio di gravi conseguenze pregiudizievoli per la salute integrare gli estremi di un trattamento inumano e degradante, vietato da questa norma.

La Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia se, tenuto conto delle norme della Carta anzidette, l'art. 1, par. 3 debba essere interpretato nel senso che qualora l'autorità giudiziaria (a.g.) dell'esecuzione di un MAE ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibile possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'a. g. emittente le informazioni che consentono di escludere la sussistenza di questo rischio e sia tenuta a rifiutare la consegna quando non ottenga assicurazioni in tal senso in un termine ragionevole.

Ricostruendo brevemente il contesto nel quale il rinvio pregiudiziale ha avuto origine, l'ordinanza n. 216 è stata pronunciata a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Milano, a.g. dell'esecuzione di un MAE emesso a fini processuali. Tale giudice, sulla base della documentazione medica prodotta dalla difesa, che ne attestava importanti disturbi psichiatrici, sottoponeva la persona richiesta a perizia psichiatrica. Questa evidenziava la presenza di un disturbo psichiatrico richiedente la prosecuzione di terapie farmacologiche e psicoterapeutiche per evitare probabili episodi di scompenso psichico, nonché un forte rischio suicidario connesso alla possibile incarcerazione e concludeva che l'interessato non era adatto alla vita carceraria, avendo necessità di proseguire il percorso terapeutico avviato.

Ritenendo che il trasferimento nello Stato emittente il MAE, oltre a interrompere la possibilità di cura del ricercato, costituisse un concreto rischio per la sua salute, stante l'acclarato rischio di suicidio, la Corte d'appello ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18 *bis* della legge n. 69/2005 – i quali danno attuazione agli artt. 3, 4 e 4 *bis* della decisione quadro che stabiliscono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del MAE - nella parte in cui non prevedono il rifiuto della consegna per ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

Limitandoci a considerare le sole questioni di legittimità che hanno indotto al rinvio pregiudiziale, il giudice rimettente ha eccepito che la mancata previsione di tale motivo di rifiuto sarebbe lesiva del diritto alla salute tutelato dagli articoli 2 e 32 della Costituzione.

Nella sua decisione la Corte costituzionale ha in via preliminare affrontato la questione di diritto intertemporale conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10/2021 agli artt. 18 e 18 *bis*, della l. 69/2005. Essa ha chiarito – fornendo una utile indicazione di carattere generale -, che, in forza dell'art. 28, co. 1 dello stesso d. lgs., tali modifiche non si applicano ai procedimenti di esecuzione dei MAE già in corso. Ha peraltro rilevato, con ciò fornendo altresì un'interpretazione della normativa vigente, che le questioni poste dal giudice rimettente potrebbero essere formulate in modo identico con riguardo ai nuovi artt. 18 e 18 *bis* poiché anch'essi non prevedono un motivo di rifiuto basato sulle condizioni di salute dell'interessato.

Venendo al merito, la Corte costituzionale ha innanzitutto affermato che le questioni sollevate dalla Corte d'appello, oltre a concernere la compatibilità delle norme censurate con la Costituzione, coinvolgono in via preliminare l'interpretazione del diritto dell'Unione europea. Ciò in ragione del fatto che gli artt. 18 e 18 *bis* della l. 69/2005 costituiscono attuazione delle norme della decisione quadro sui motivi di non esecuzione del MAE e poiché queste ultime non prevedono il rifiuto della consegna nel caso di situazione di grave pericolo per la salute dell'interessato, i dubbi di compatibilità con la Costituzione delle norme interne sono suscettibili di investire anche la disciplina europea in relazione ai diritti riconosciuti dalla Carta e dall'art. 6 TUE.

Tanto affermato, la Corte costituzionale non ha impostato la questione pregiudiziale in termini di mancata previsione, tra i motivi di non esecuzione stabiliti dalla decisione quadro, della situazione di grave pericolo per la salute della persona richiesta. Essa è giunta alla formulazione del quesito sulla base di un articolato percorso argomentativo – che verrà qui sinteticamente ricostruito nei suoi termini essenziali – tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia concernente, in particolare, gli *standard* di tutela dei diritti fondamentali in caso di integrale armonizzazione di una materia da parte del diritto dell’Unione, la tassatività dei motivi di non esecuzione di cui agli artt. 3, 4 e 4 *bis* del MAE, l’interpretazione dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro.

Venendo alle posizioni espresse dalla Consulta, quest’ultima, al fine di decidere sulle questioni prospettate, ha innanzitutto escluso che la sospensione della consegna prevista dall’art. 23, co. 3 della l. 69/2005 costituisca un rimedio adeguato ad assicurare la tutela della salute in casi come quello in esame, riguardanti patologie croniche e di durata indeterminabile. Ciò, in particolare, in ragione del fatto che nell’art. 23 par. 4 della decisione quadro, alla luce della quale va letta la disposizione nazionale, costituendone attuazione, il differimento della consegna è previsto “a titolo eccezionale” e sembra dunque riferirsi a situazioni di carattere temporaneo.

La Corte costituzionale ha poi considerato, anche in questo caso con esito negativo, se le clausole generali contenute negli artt. 1 e 2 della l. 69/2005 – i quali, in sintesi, stabiliscono il rispetto dei principi supremi della Costituzione e dei diritti fondamentali sanciti a livello interno ed europeo - autorizzino l’a.g. dell’esecuzione a non disporre la consegna in casi diversi da quelli stabiliti dagli artt. 18 e 18 *bis* quando ciò possa esporre l’interessato alla violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione o dall’art. 6 TUE. Essa si è espressa sul punto poiché ha ritenuto che tale interpretazione, sostenuta dalla difesa dell’interessato con riguardo alla versione dell’art. 2 introdotta dal d. lgs. 10/2021, potesse prospettarsi anche per gli artt. 1 e 2 della legge nella vecchia formulazione, applicabili al giudizio principale.

Alla conclusione negativa - che ha riguardato anche l’art. 2 della l. 69/2005 nella versione vigente del quale, pure, pertanto, è stata

effettuata l'interpretazione - la Consulta è giunta articolando la sua analisi in due fasi.

In primo luogo, ha considerato il testo degli artt. 1 e 2, quest'ultimo anche nella nuova formulazione. E ha rilevato che né il testo previgente, né quello attuale delle disposizioni chiariscono espressamente se l'a. g. debba verificare, in ciascun caso concreto, se l'esecuzione del MAE possa determinare la violazione di uno dei diritti o principi, nazionali o europei, al cui rispetto, secondo quanto da esse previsto, la l. 69/2005 dichiara di essere vincolata.

Ha pertanto ritenuto di dover interpretare tali disposizioni alla luce della complessiva disciplina della decisione quadro 2002/584, della quale la l. 69/2005 costituisce attuazione.

In proposito, la Corte costituzionale ha richiamato l'art. 1, par. 3 della decisione quadro - nonché il considerando 12 - in quanto espressione del principio generale del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'art. 6 TUE cui la disciplina del MAE è tenuta e, di conseguenza, gli Stati membri nella sua attuazione. Ha quindi rilevato, con esplicito riferimento alla giurisprudenza *Melloni* e *Fransson* della Corte di giustizia, che nei settori oggetto di integrale armonizzazione gli *standard* puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali non possono condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, quando rischiano di comprometterne il primato, l'unità e l'effettività. E ha quindi concluso che nel caso del MAE, trattandosi di materia compiutamente armonizzata, i diritti fondamentali - definiti peraltro anche con il concorso delle tradizionali costituzionali comuni secondo gli artt. 6, par. 3 e art. 52, par. 4 della Carta - al cui rispetto sono vincolate la decisione quadro e le normative interne di recepimento ai sensi dell'art. 1, par. 3, sono quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione, a cui spetta in primo luogo stabilirne gli *standard* di tutela.

Muovendo da tale assunto, la Corte costituzionale ha escluso che disposizioni di carattere generale quali quelle degli artt. 1 e 2 della l. 69/2005 - come pure del nuovo art. 2 -, possano consentire all'a.g. dell'esecuzione di rifiutare la consegna al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla l. 69/2005 in conformità alle previsioni della decisione quadro. Essa ha affermato che i motivi di non esecuzione stabiliti dagli artt. 3, 4 e 4 *bis* dell'atto normativo europeo mirano al rispetto dei diritti fondamentali in conformità al principio

enunciato dall'art. 1, par. 3; che tali norme sono altresì funzionali ad assicurare la uniforme e effettiva applicazione della disciplina del MAE, che si fonda sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri in ordine al rispetto di detti diritti, e – richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia - , che tali esigenze di uniformità ed effettività implicano che, di regola, alle a.g. dell'esecuzione è precluso il rifiuto della consegna sulla base di *standard* di tutela dei diritti fondamentali puramente nazionali e non condivisi a livello europeo.

Riconosciuta la tassatività dei motivi di non esecuzione del MAE, la Corte costituzionale si è nuovamente riferita alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Segnatamente, alla giurisprudenza che a partire dalle sentenze *Aranyosi e Căldăraru* e *Carenze del sistema giudiziario*, com'è noto, ha interpretato l'art. 1, par. 3 del MAE nel senso che esso consente la possibilità per l'a.g. dell'esecuzione di astenersi dal dare corso al MAE quando – a seguito delle consultazioni tra le a.g. interessate, in conformità all'art. 15 della decisione quadro –, esiste un rischio concreto che la persona richiesta subisca un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta o la violazione del suo diritto a un equo processo garantito dall'art. 47, par. 2 di questa.

Quanto alla decisione di sollevare una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 1, par. 3 nei termini in precedenza riferiti, essa è dovuta al fatto che la Corte costituzionale ha ritenuto inapplicabili alle questioni che è stata chiamata a decidere, concernenti il caso della singola persona richiesta con un MAE le cui condizioni patologiche croniche e di durata indeterminabile siano suscettibili di aggravarsi con la consegna, i principi espressi dalla Corte di giustizia nelle sentenze anzidette, riguardanti la diversa ipotesi di pericoli di violazione di diritti fondamentali dovuti a carenze sistemiche o generalizzate relative a gruppi di persone o interi centri di detenzione.

Da qui la necessità di chiarire, spettando tale competenza alla Corte di giustizia in ragione delle esigenze di uniformità ed effettività nell'applicazione della disciplina del MAE, se i principi risultanti dalle pronunce da questa sin qui rese siano suscettibili di estensione in via analogica al caso di esposizione della persona richiesta, afflitta da gravi patologie croniche e potenzialmente irreversibili, al rischio di subire un grave pregiudizio alla salute. Ciò con particolare riguardo alla interlocuzione diretta tra l'a. g. emittente e quella di esecuzione del

MAE e alla possibilità per quest'ultima di rifiutare la consegna se non ottiene in un termine ragionevole assicurazioni sul punto dalla prima.

Va peraltro rilevato che la Corte costituzionale, nel “quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia” (par. 9) ha indicato gli argomenti che depongono a favore dell'estensione per analogia al caso in esame dei principi espressi dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza citata, esprimendo pertanto la sua posizione sul punto.

In sostanza, e in estrema sintesi, l'estensione degli anzidetti principi consentirebbe di assicurare la tutela della salute, che costituisce un diritto fondamentale della persona garantito sia dagli artt. 2 e 32 della Costituzione che dagli artt. 3 e 35 della Carta, nonché di evitare la lesione dell'art. 4 della Carta, potendo, infatti, profilarsi un trattamento inumano e degradante della persona ricercata quando la consegna allo Stato di emissione la esponesse a un serio rischio di gravi conseguenze per la salute.

Inoltre, la diretta interlocuzione tra le a. g. di emissione e di esecuzione potrebbe dar luogo a soluzioni che consentano all'interessato, pur tutelandone la salute - ad esempio collocandolo in una struttura idonea dello Stato di emissione -, di partecipare al processo in tale Stato, restando il rifiuto della consegna limitato ai casi in cui l'interlocuzione tra le a.g. interessate non dia risultati utili entro un termine ragionevole. In tal modo verrebbero a conciliarsi l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali della persona oggetto di un MAE e l'interesse comune degli Stati membri a perseguire e ad assicurare l'esecuzione della pena degli autori di reati, evitando la impunità di questi ultimi quando si trovino in un territorio diverso da quello in cui hanno commesso il reato.

2. Venendo al rinvio pregiudiziale sollevato con l'ordinanza n. 217, questo riguarda, come si è detto, l'interpretazione del motivo di non esecuzione facoltativa disciplinato dall'art. 4, par. 6 della decisione quadro il quale, al fine di favorirne il reinserimento sociale, stabilisce che nel caso di MAE emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, l'a.g. può rifiutare la consegna del ricercato che abbia la dimora nello Stato di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna a eseguire la pena

conformemente al suo diritto interno. Come pure si è detto, il quesito interpretativo concerne la norma letta alla luce dell'art. 1, par. 3 della decisione quadro e dell'art. 7 della Carta che garantisce il rispetto della vita privata e familiare.

Nel caso di specie il giudizio di legittimità costituzionale che ha dato origine al rinvio pregiudiziale è stato promosso dalla Corte d'appello di Bologna. Quest'ultima, richiesta con un MAE a fini esecutivi della consegna di un cittadino di uno Stato non membro della UE, rispetto al quale la difesa aveva provato lo stabile radicamento familiare e lavorativo in Italia, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 18 *bis*, co. 1, lett. c) della l. 69/2005.

La norma, che recepisce nel nostro ordinamento la disposizione dell'anzidetto art. 4, par. 6, consente alla corte d'appello di rifiutare la consegna, stabilendo l'esecuzione della pena o misura di sicurezza in Italia in conformità al diritto interno, se il ricercato è cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'UE che abbia legittimamente ed effettivamente residenza o dimora nel territorio italiano. Essa è stata censurata nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente radicato in Italia.

Con riguardo al procedimento in atto dinanzi alla Corte d'appello va peraltro rilevato che una prima sentenza con la quale quest'ultima aveva disposto la consegna del ricercato, era stata annullata, su ricorso dell'interessato, dalla Corte di cassazione che aveva invitato tale giudice a valutare l'opportunità di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 *bis* della l. 69/2005. Il giudizio promosso da questo si colloca, pertanto, in tale contesto.

Venendo ai motivi di illegittimità dell'art. 18 *bis*, co. 1 lett. c) e considerando anche in questo le sole censure che hanno determinato il rinvio pregiudiziale, il giudice rimettente ha eccepito che l'omessa previsione della possibilità di rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora in Italia si porrebbe in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 4, par. 6 della decisione quadro, il quale sarebbe stato erroneamente trasposto dal legislatore italiano, limitando indebitamente la possibilità prevista in linea generale dalla norma europea di rifiutare la consegna della persona richiesta.



Il contrasto sussisterebbe, inoltre, con gli artt. 2, 117 co. 1 e 11 della Costituzione, queste ultime in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e 17 par. 1 del Patto sui diritti civili e politici e all'art. 7 della Carta, in quanto l'impossibilità di scontare la pena in Italia lederebbe il diritto alla vita privata – garantito dalle norme nazionali e sovranazionali – di cittadini di Stati terzi stabilmente radicati in Italia.

Anche nella decisione relativa al caso di specie la Corte costituzionale ha preliminarmente precisato che le censure formulate investono formalmente l'art. 18 *bis*, co. 1, lett. c) della l. 69/2005 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d. lgs. 10/2021, rilevando, al tempo stesso, che esse potrebbero riguardare pure la norma vigente che ugualmente circoscrive la possibilità di rifiutare la consegna ai soli cittadini italiani e a quelli degli Stati membri, questi ultimi se risiedono o dimorano legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno 5 anni.

Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia ritenendo che l'interrogativo posto dalla Corte d'appello esige una risposta in primo luogo dal diritto dell'Unione.

Riprendendo brevemente le considerazioni che hanno determinato questa conclusione, essa ha rilevato, in sostanza, che alla base delle censure del giudice rimettente c'è la violazione del diritto alla vita privata e familiare conseguente alla consegna in forza di un MAE di un cittadino di uno Stato terzo radicato in Italia. Le norme nazionali e sovranazionali richiamate ai fini della illegittimità sono, infatti, quelle che garantiscono questo diritto.

Quanto al contrasto della norma italiana di recepimento con l'art. 4, par. 6, la Consulta ha posto l'accento sul fatto che anche quest'ultimo va interpretato in conformità ai principi e ai diritti fondamentali come previsto, in particolare, dall'art. 1, par. 3 della decisione quadro. Con la conseguenza che se il motivo di non esecuzione facoltativa del MAE di cui all'art. 4, par. 6 fosse stato disciplinato dalla legge italiana di attuazione in maniera non conforme ai diritti fondamentali, tra cui il rispetto della vita privata e familiare, essa sarebbe in contrasto con la disposizione europea letta alla luce dell'art. 1, par. 3 della decisione quadro.

Tanto rilevato, la Corte ha osservato che, in sintesi, l'interrogativo posto dalla Corte d'appello è se le esigenze di tutela del diritto fondamentale di un cittadino di un paese terzo a conservare i propri legami personali e familiari stabiliti nel territorio italiano impongano di riconoscere all'a.g. la facoltà, non prevista dalla norma interna di attuazione dell'art. 4, par. 6, di rifiutare l'esecuzione di un MAE emesso a fini esecutivi, con l'impegno di eseguire la pena o misura di sicurezza in Italia.

Essa ha quindi concluso che le questioni di legittimità sollevate riguardano innanzitutto l'interpretazione dell'art. 4, par. 6 del MAE su un aspetto che non è stato fino ad ora chiarito dalla Corte di giustizia, ritenendo necessario rivolgersi a questa per due ordini di ragioni.

In primo luogo, assicurare la uniforme interpretazione della disposizione in parola nello spazio giuridico europeo. Inoltre, perché - anche in questo caso richiamando, come nell'ordinanza n. 216, la giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto -, concernendo le questioni poste dal giudice remittente il rapporto tra il motivo di rifiuto di cui all'art. 4, par. 6 e la tutela dei diritti fondamentali e trattandosi di materia armonizzata, lo *standard* di tale tutela è necessariamente quello risultante dalla Carta e dall'art. 6 TUE.

La Corte costituzionale ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se l'art. 4, par. 6 del MAE, interpretato alla luce dell'art. 1, par. 3 della decisione quadro e dell'art. 7 della Carta, osti a una norma come quella italiana che nel caso di un mandato d'arresto emesso a fini esecutivi, precluda in maniera assoluta e automatica alle a.g. dell'esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo. Ha inoltre chiesto, in caso di risposta affermativa a questa prima questione, sulla base di quali e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'a.g. dell'esecuzione il rifiuto della consegna.

Anche nel caso di specie, nell'ottica di una costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia, la Corte costituzionale ha effettuato le sue osservazioni. E pure in questo caso da esse si evince una interpretazione favorevole a ricomprendere nel campo di applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 4, par. 6 anche i cittadini di Stati terzi radicati sul territorio dello Stato di esecuzione del MAE.

Evidenziato il carattere di novità della questione sottoposta alla Corte di giustizia riguardo alla giurisprudenza di quest'ultima formata in tema di MAE, la Corte costituzionale ha menzionato le esigenze di reinserimento sociale della persona condannata sottese alla previsione dell'art. 4, par. 6, richiamando in proposito altresì la finalità della decisione quadro 2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive o misure di sicurezza privative della libertà personale e il collegamento tra la *ratio* di questa disciplina e i motivi di rifiuto stabiliti dalla decisione quadro che si basano sul radicamento nello Stato di esecuzione della persona richiesta.

Essa ha inoltre rilevato che l'interesse dei cittadini di Stati terzi legittimamente residenti in uno Stato membro a non essere sradicati da questo Stato riceve tutela in vari atti dell'UE che stabiliscono precise garanzie in ordine al loro allontanamento, quali la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo, la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare. Ha infine ricordato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 8 della Convenzione da cui emerge una sempre maggiore valorizzazione del reinserimento sociale del condannato tra le funzioni della pena, nonché la necessità, nelle decisioni che ne implicano l'allontanamento, di compiere un bilanciamento tra le ragioni poste alla base di questo e quelle di tutela dell'interessato a non essere sradicato dal luogo in cui intrattiene la parte più significativa dei suoi rapporti sociali, familiari, lavorativi e affettivi.

**3.** In conclusione, le ordinanze in parola della Corte costituzionale daranno luogo a una precisazione della portata dell'art. 1, par 3 della decisione quadro quale limite alla consegna delle persone oggetto di un MAE, nonché all'ambito di applicazione dell'art. 4, par. 6 di essa con riguardo alle persone ricercate rispetto alle quali l'a. g. dell'esecuzione può far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dalla norma.

Per quanto attiene all'art. 4, par. 6, non diversamente da quanto già avvenuto rispetto ad altri termini utilizzati dalla disposizione, il quesito volto a chiarire se l'espressione "persona ricercata" si riferisce solo ai cittadini degli Stati membri o anche a quelli degli Stati terzi avrebbe potuto essere utilmente sollevato dalla Corte d'appello di Bologna già

nella prima fase della procedura passiva conclusasi, come si è detto, con la decisione di consegna dell'interessato e da questo impugnata in Cassazione<sup>1</sup>.

Peraltro, è pur vero che l'impostazione odierna della questione in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, ove l'interpretazione del giudice dell'Unione dovesse essere nel senso della ricomprensione nella sfera di applicazione della norma anche dei cittadini degli Stati terzi, potrebbe dar luogo a una pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione interna di attuazione, con il vantaggio della eliminazione di essa dal nostro ordinamento.

Tornando alle vicende attuali e limitandoci a talune brevi osservazioni sui rapporti tra le due Corti come essi sono andati articolandosi in materia di diritti fondamentali dopo la sentenza 269/2017 della Consulta<sup>2</sup>, le ordinanze in parola confermano l'orientamento di questa, manifestato con le ordinanze n. 117/2019 e n. 182/2020, ad avvalersi del dialogo diretto con la Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale.

Quanto al merito delle posizioni espresse della Corte costituzionale, a noi pare meritino di essere evidenziati due aspetti che riguardano, in particolare, le ricadute sul piano interno della identità di tali posizioni con quelle risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

In primo luogo, il richiamo, in entrambe le ordinanze, alla giurisprudenza *Melloni* e alla conseguente affermazione, che nel caso del MAE, trattandosi di materia oggetto di integrale armonizzazione, spetta in primo luogo al diritto dell'Unione stabilire gli *standard* di tutela dei diritti fondamentali.

Ci sembra che ciò chiarisca in maniera inequivocabile e definitiva, per gli operatori giuridici nazionali, quale sia l'approccio da adottarsi

---

<sup>1</sup> Sull'interpretazione della Corte di giustizia di altre nozioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 4, par. 6 v. A. DAMATO, *Mandato d'arresto europeo*, in A. DAMATO, P. DE PASQUALE, N. PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*, Collana di Casi e materiali di Diritto dell'Unione europea, II ed., Torino, 2014, p. 130. Sulle vicende relative alla procedura passiva di consegna pendente dinanzi alla Corte d'appello cfr., *supra*, il par. 2. L'interpretazione della Corte di giustizia avrebbe così potuto utilmente influire, sul piano interno, sulle modifiche apportate alla legge 69/2005 dal d. lgs. 10/2021.

<sup>2</sup> Per una sintetica ed esaustiva ricostruzione di tali rapporti, si veda G. TESAURO, *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, a cura di P. DE PASQUALE e F. FERRARO, vol. I, III ed., Napoli, 2021, p. 298 ss.).

sul punto in ordine alla disciplina stabilita dalla decisione quadro e alla sua attuazione interna.

Inoltre, la statuizione nell'ordinanza n. 216, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia, della tassatività dei motivi di non esecuzione del MAE. Tale statuizione della Corte costituzionale ci sembra costituire una indicazione altrettanto chiara e definitiva per gli operatori giuridici nazionali in ordine al metodo corretto da seguire nella considerazione delle norme di attuazione della decisione quadro sui motivi di non esecuzione del MAE, escludendo che possa lamentarsi in queste norme la mancata previsione di motivi non contemplati da quelle europee.

Opportunamente, infatti, sul punto la Consulta non ha seguito l'impostazione prospettata dal giudice rimettente e dalla difesa dell'interessato che si sarebbe tradotta, oltre che in una non corretta considerazione della *ratio* dei motivi di non esecuzione nel contesto della generale disciplina del MAE, in un improduttivo conflitto con la Corte di giustizia dal momento che i diritti fondamentali, come risulta dalla stessa giurisprudenza di quest'ultima, trovano tutela attraverso altre disposizioni della decisione quadro e del diritto dell'Unione.

Un'ultima breve considerazione riguarda il fatto che nelle ordinanze di rinvio la Corte costituzionale ha segnalato gli argomenti e formulato le osservazioni che a suo avviso depongono in favore dell'estensione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza *Aranyosi e Căldăraru* e *Carenze del sistema giudiziario* al caso di rischio di grave pregiudizio alla salute della persona ricercata se consegnata, nonché del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, par. 6 del MAE ai cittadini di Stati terzi, esprimendo quindi la sua posizione al riguardo.

Tale approccio che, come si è visto, la Consulta colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione tra diversi sistemi di garanzia potrebbe, per altro verso, ritenersi in qualche modo "invasivo" delle competenze della Corte di giustizia. A noi sembra tuttavia che la questione, pure se astrattamente ipotizzabile, non vada sopravvalutata. Se si guarda alle implicazioni in concreto dei provvedimenti in parola la possibilità di rifiutare la consegna del ricercato in ragione del rischio di grave pregiudizio alla salute viene prospettata sulla base di un

puntuale richiamo ai criteri stabiliti nelle citate sentenze *Aranyosi e Căldăraru* e *Carenze del sistema giudiziario*.

Quanto all'estensione ai cittadini di Stati terzi del motivo di non esecuzione facoltativa sancito dall'art. 4, par. 6, esso può ricondursi altresì a quell'orientamento manifestato dalla Corte di giustizia con la sentenza *Wolzenburg* volto a favorire l'organicità del sistema giuridico dell'Unione attraverso una lettura delle norme penali che tengano conto della disciplina adottata dal legislatore europeo in altri settori di competenza dell'Unione<sup>3</sup> come, nel caso di specie, le direttive aventi ad oggetto tali categorie di persone menzionate dalla Corte costituzionale.

Non resta pertanto che attendere le pronunce della Corte di giustizia a ulteriore chiarimento della disciplina dello strumento giuridico di attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di più larga applicazione da parte degli Stati membri relativamente a un profilo altamente sensibile quale è quello della tutela dei diritti fondamentali<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Per i riferimenti a tale orientamento a nostro avviso rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di giustizia si rinvia a A. DAMATO, *L'incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto penale europeo*, in AA.VV., *Annali AISDUE*, vol. I, Bari, 2020, p. 94 ss.

<sup>4</sup> Per le "Raccomandazioni sui diritti fondamentali" del Parlamento europeo si veda la risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI), paragrafi 31-43.